

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
233/2022/R/GAS

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2023 E
MODIFICHE ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge di bilancio 2020);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 666/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti di Piano);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2019, 201/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS, e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 180/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 180/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 539/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 616/2021/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l’anno successivo;
- ai sensi del comma 33.6 della RTTG, entro il 31 maggio 2022 l’Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all’anno 2023; contestualmente, l’Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento RT e RM dell’anno 2022 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_t^{CONS} e

- ΔRM_t^{CONS} che, ai sensi degli articoli 29 e 32 della RTTG, rilevano ai fini della determinazione dei fattori correttivi di competenza del medesimo anno 2022;
- con la deliberazione 230/2021/R/GAS, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie e determinato i corrispettivi tariffari relativi all’anno 2022 per il servizio di trasporto e misura del gas naturale;
 - con la deliberazione 539/2020/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) 2019 e 2020, l’Autorità ha espresso valutazioni critiche su alcuni interventi di sviluppo della rete di trasporto e ha disposto di proseguirne la valutazione nell’ambito dei successivi Piani; è tuttora in corso il processo di valutazione dei Piani 2021 e 2022;
 - ai sensi del comma 7.3 dei Requisiti di Piano, sono definiti “in valutazione” gli interventi che non prevedono attività realizzative nell’orizzonte decennale di Piano; le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della RTTG disciplinano i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti nelle reti di trasporto del gas naturale, anche tenuto conto delle valutazioni espresse nell’ambito dei Piani, prevedendo in particolare che: i) il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avvenga a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità e siano inclusi nel Piano; ii) gli interventi inclusi nei Piani ma ancora in valutazione (per carenza o criticità riscontrate negli elementi informativi) siano ammessi in via transitoria alla sola remunerazione base;
 - con deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha approvato i “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto hanno presentato all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all’anno 2023, nonché i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all’anno 2022 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo:
 - a) la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/13991 del 31 marzo 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 10 maggio 2022 (prot. Autorità A/21020 del 11 maggio 2022) e del 13 maggio 2022 (prot. Autorità A/21587 del 13 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20241);
 - b) la società Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/14304 del 1 aprile 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 12 maggio 2022 (prot. Autorità A/21469 del 13 maggio 2022) e del 19 maggio 2022 (prot. Autorità A/22711 del 20 maggio 2022)

- 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20242);
- c) la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., con comunicazione del 28 marzo 2022 (prot. Autorità A/13433 del 29 marzo 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 10 maggio 2022 (prot. Autorità A/20934 del 10 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20244);
- d) la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/14213 del 1 aprile 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 12 maggio 2022 (prot. Autorità A/21448 del 13 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20246);
- e) la società Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/14165 del 31 marzo 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 11 maggio 2022 (prot. Autorità A/21151 del 11 maggio 2022) e del 18 maggio 2022 (prot. Autorità A/22273 del 18 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20247);
- f) la società Netenergy Service S.r.l., con comunicazioni del 29 marzo 2022 (prot. Autorità A/13534 del 29 marzo 2022) e del 29 aprile 2022 (prot. Autorità A/19197 del 29 aprile 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 12 maggio 2022 (prot. Autorità A/21261 del 12 maggio 2022) e del 17 maggio 2022 (prot. Autorità A/22085 del 17 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20248);
- g) la società Retragas S.r.l., con comunicazione del 23 marzo 2022 (prot. Autorità A/12479 del 23 marzo 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 10 maggio 2022 (prot. Autorità A/21028 del 11 maggio 2022), del 14 maggio 2022 (prot. Autorità A/21663 del 16 maggio 2022) e del 18 maggio 2022 (prot. Autorità A/22450 del 19 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20249);
- h) la società SGI S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/14126 del 31 marzo 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 12 maggio 2022 (prot. Autorità A/21429 del 13 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20250);
- i) la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2022 (prot. Autorità A/14270 del 1 aprile 2022), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 12 maggio 2022 (prot. Autorità A/21468 del 13 maggio 2022) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 5 maggio 2022 (prot. Autorità P/20251);

- con comunicazione del 27 maggio 2022 (prot. Autorità A/24056 del 30 maggio 2022), a seguito di richiesta di approfondimento formulata dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 26 maggio 2022 (prot. Autorità P/23737), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato ulteriori valutazioni in relazione alle capacità previste in conferimento nei punti di entrata e di uscita del sistema;
- le proposte dei ricavi di riferimento per l’anno 2022 in via definitiva sono state determinate dalle imprese di trasporto per tenere conto, oltre che dei dati di consuntivo relativi all’anno 2021, anche della riduzione del valore del tasso di remunerazione del capitale per l’attività di trasporto che, ai sensi del TIWACC 2022-2027, per l’anno 2022 passa da 5,7% a 5,1%; dalle proposte dei ricavi di riferimento 2022 approvate in via definitiva emerge pertanto una necessità di conguaglio da regolare nel corso dell’anno 2023, nell’ambito del fattore correttivo dei ricavi di capacità, che con esclusivo riferimento a tale ricalcolo delle proposte tariffarie per l’anno 2022 è stimato pari a circa 107 milioni di euro;
- la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativa all’anno 2023 presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. include, ai sensi del comma 7.10 della RTTG, un’istanza di attivazione del parametro Y per la copertura dei costi incrementali derivanti da mutamenti del quadro normativo, pari a +0,45% per la copertura dei costi incrementali complessivamente pari a circa 0,9 milioni di euro, riconducibili al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dalla legge di bilancio 2020 (c.d. “Canone Unico”), in sostituzione delle precedenti imposte (TOSAP, COSAP, ICPDPA, CIMP), e *fee* nei confronti di ACER per i costi relativi al *Reporting REMIT*; e che tale istanza riguarda costi operativi incrementali coerenti con i requisiti di cui al medesimo comma 7.10 della RTTG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 8.1 della RTTG, la quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al GNC (RT_{APG}) è determinata considerando, con riferimento agli autoconsumi, anche gli eventuali scostamenti tra i quantitativi riconosciuti e i quantitativi effettivamente consumati nell’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria; con riferimento alle proposte tariffarie per l’anno 2023, tali scostamenti sono relativi all’anno 2021;
- ai sensi del comma 8.3 della RTTG, i quantitativi di gas riconosciuti a copertura di autoconsumi, perdite e GNC sono valorizzati sulla base del prezzo medio ponderato dei prodotti a termine con consegna al PSV nell’anno tariffario di riferimento, tenendo conto del profilo con cui tali quantitativi si rendono necessari nel corso dell’anno;
- il combinato disposto dei commi 8.1 e 8.3 della RTTG comporta che gli scostamenti dei volumi di autoconsumo del 2021 - che le imprese di trasporto hanno approvvigionato ad un costo pari al prezzo considerato per valorizzare la quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, perdite di rete e GNC nel 2021 (sulla base del prezzo medio ponderato, registrato nel 2020, dei prodotti a termine con consegna al PSV nel 2021, c.d. prezzo tariffario *ex ante*) - sarebbero valorizzati nell’ambito delle proposte tariffarie per l’anno 2023 con il prezzo dei

prodotti a termine con consegna 2023; ciò comporta, in una situazione di forti oscillazioni dei prezzi del gas come quella attuale, una valorizzazione dei conguagli che si discosta dai costi effettivamente sostenuti dalle imprese di trasporto;

- ai sensi del comma 3.2, lettera a) della RTTG, la quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al GNC (RT_{APG}) confluisce nella componente di ricavo di *commodity* (RT^{COM}), recuperata attraverso il corrispettivo unitario variabile CV_U di cui all'articolo 17 della RTTG; su tale corrispettivo opera, ai sensi dell'articolo 30 della RTTG, il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* che copre, in misura simmetrica, il rischio volume sul corrispettivo CV_U , con una franchigia del 4%;
- la franchigia del fattore correttivo di *commodity* lascia in capo alle imprese di trasporto un rischio (che può tradursi in minori o maggiori ricavi per l'impresa a seconda che i volumi effettivamente riconsegnati dalla rete di trasporto siano inferiori o superiori a quelli di riferimento) che varia in funzione del prezzo del gas, il quale è al di fuori del controllo delle imprese di trasporto;
- le norme di cui all'articolo 8 e all'articolo 30 della RTTG sono state adottate anche in ragione della loro semplicità amministrativa in un contesto di relativa stabilità delle quotazioni della materia prima, ma non risultano più coerenti con l'attuale contesto, in particolare rispetto alle straordinarie dinamiche dei prezzi del gas registrate negli ultimi mesi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 17.1 della RTTG, il corrispettivo unitario variabile CV_U è determinato come rapporto tra la componente di ricavo di *commodity* RT^{COM} e i volumi di riferimento, pari ai quantitativi di gas naturale prelevati dalla rete nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio, nei punti di interconnessione con i sistemi esteri, e nei punti di riconsegna, nell'anno $t-2$;
- ai sensi del comma 17.3 della RTTG, il corrispettivo unitario variabile CV_U è applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto, ossia nei punti di riconsegna, nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di interconnessione con i sistemi esteri;
- per quanto riguarda i punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione, negli anni 2020 e 2021 vi è stata una differenza tra il volume misurato (utilizzato ai fini della determinazione del corrispettivo CV_U per gli anni 2020 e 2021) e il volume allocato agli utenti (utilizzato per la fatturazione del corrispettivo agli utenti), dovuta in particolare ad una modifica della disciplina del *settlement* di cui al TISG che ha previsto che dal 2020 il delta In-Out sulle reti di distribuzione del gas fosse approvvigionato dal Responsabile del Bilanciamento (RdB).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. ha reso noto di aver presentato al Ministero della transizione Ecologica (MiTE), in data 30 luglio 2021, istanza per la

riclassificazione degli impianti di trasporto regionale in impianti di distribuzione, e che il MiTE ha tra l'altro evidenziato, con propria lettera del 24 gennaio 2022 (prot. Autorità A/3200 del 25 gennaio 2022), che l'eventuale riclassifica avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2023; e che, ad oggi, l'*iter* di riclassificazione non risulta ancora concluso;

- la società Retragas S.r.l. ha reso noto di aver presentato al MiTE, nel mese di luglio 2021, istanza per la riclassificazione del segmento 5 “Val Staffora” in rete di distribuzione del gas naturale; e che ad oggi tale istanza non è stata ancora riscontrata dal MiTE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 33.4 della RTTG, con comunicazione del 29 aprile 2022 (prot. Autorità A/19356 del 2 maggio 2022), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità un modello tariffario che permette di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2023);
- sulla base di tale modello, e delle informazioni rilevanti per il calcolo dei corrispettivi come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto, emerge come, per l'anno 2023 e rispetto all'anno 2022:
 - a) la variazione dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa -12% per i corrispettivi di entrata e -2% per i corrispettivi di uscita) rifletta la variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante corrispettivi di capacità (-7,0%), parzialmente compensata dalla variazione delle capacità previste in conferimento (-5,4% per i punti di entrata, -6,1% per i punti di uscita), anche tenuto conto della differente ripartizione delle capacità previste in conferimento tra i diversi punti di entrata e in particolare l'incremento delle capacità previste in conferimento sullo specifico punto di Mazara del Vallo;
 - b) la variazione del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a +85%) sia in larga misura riconducibile alla variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l'applicazione di tale corrispettivo (+94%), principalmente in ragione dell'aumento del prezzo del gas utilizzato ai fini della valorizzazione delle componenti a copertura dei costi energetici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- attualmente sul “Conto oneri trasporto” risulta una situazione del conto di gestione in negativo per circa 94 milioni di euro, in larga misura ascrivibile al ritardo con cui il corrispettivo complementare CV_{FC} , approvato con deliberazione 230/2021/R/GAS con l'obiettivo di recuperare un fabbisogno di circa 105 milioni di euro per far fronte ai fattori correttivi di competenza dell'anno 2020 e applicato a partire dal 1 gennaio 2022, è versato alla Cassa (ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre); in particolare, il gettito sarà completamente recuperato entro fine maggio 2023;

- il fattore correttivo dei ricavi di capacità di cui al comma 29.1 della RTTG di competenza dell'anno 2021 ($FC_{2021}^{T,CAP}$) risulta pari a circa 46,6 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa);
- il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto di cui al comma 30.1 della RTTG di competenza dell'anno 2021 ($FC_{2021}^{T,COM}$) è pari a zero in quanto lo scostamento tra i volumi di riferimento e i volumi a consuntivo è inferiore alla franchigia del 4%;
- il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato di cui al comma 30bis.1 della RTTG di competenza dell'anno 2021 ($C^{2021,GNC}$) risulta pari a circa 3,3 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa);
- complessivamente le imprese di trasporto devono ricevere da Cassa, a valere sul “Conto oneri trasporto”, per la copertura del fattore correttivo dei ricavi di capacità $FC_{2021}^{T,CAP}$ e del conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato $C^{2021,GNC}$ una somma pari a circa 49,8 milioni di euro;
- ai sensi del comma 18.4 della RTTG, ai fini del dimensionamento del corrispettivo complementare CV_{FC} , l'Autorità tiene altresì conto di eventuali straordinarie esigenze di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”; e che, per il dimensionamento del corrispettivo complementare CV_{FC} 2023, sia opportuno tenere conto dei ricavi che nel corso del 2023 le imprese di trasporto dovranno restituire al sistema, tramite Cassa, per effetto della riduzione del WACC nel calcolo dei ricavi di riferimento in via definitiva per l'anno 2022.

RITENUTO CHE:

- la valorizzazione del conguaglio degli scostamenti degli autoconsumi registrati nell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria debba avvenire sulla base del costo di approvvigionamento di tali risorse sostenuto dalle imprese di trasporto; pertanto – anche tenuto conto dei meccanismi di neutralità di cui al TIB – la valorizzazione di tali scostamenti per i ricavi di riferimento 2023 sia pari alla valorizzazione utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2021; sia necessario modificare di conseguenza le modalità di conguaglio degli autoconsumi di cui all'articolo 8 della RTTG; una tale valutazione trova anche conferma nella recente riforma dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, operata dall'articolo 18bis del decreto-legge 17/2022, che impone all'Autorità, nell'ambito della regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto anche “*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*”;
- in ragione dell'accresciuta variabilità delle dinamiche del prezzo del gas, sia opportuno rettificare il fattore correttivo di *commodity* di cui all'articolo 30 della RTTG, a decorrere dal 2023 con riferimento al fattore correttivo 2022, al fine di escludere dall'applicazione della franchigia del 4% la quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al GNC (RT_{APG}), eliminando potenziali guadagni/perdite delle imprese di trasporto derivanti dal livello del prezzo del gas, variabile al di fuori del controllo delle medesime imprese; come rappresentato

nei considerati, infatti, l'attuale situazione di tensione nei mercati all'ingrosso del gas naturale, connessa al conflitto russo-ucraino, determina una situazione di instabilità con la quale non si concilia più la suddetta franchigia, rendendo recessive le sottese esigenze di semplicità amministrativa, rispetto alle esigenze di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese;

- al fine di garantire coerenza tra il *driver* utilizzato ai fini del dimensionamento del corrispettivo unitario variabile CV_U e i quantitativi di gas oggetto di fatturazione del medesimo corrispettivo, sia necessario modificare la RTTG al fine di specificare che il parametro Q^{COM} di cui al comma 17.1 della RTTG debba fare riferimento ai quantitativi di gas naturale allocati agli utenti del servizio di trasporto, oggettivamente riscontrabile dai documenti di fatturazione del servizio;
- per il periodo 2020-2021, sia necessario provvedere a compensare il mancato gettito delle imprese di trasporto derivante dalla mancata fatturazione del corrispettivo variabile CV_U agli scostamenti tra quantitativi misurati e quantitativi fatturati, per un ammontare pari a 5,8 milioni di euro;
- nelle more della conclusione dell'*iter* di riclassificazione di impianti di trasporto regionale in impianti di distribuzione del gas naturale per le società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. e Retragas S.r.l., sia comunque necessario portare a compimento il procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2023, salvo prevedere la possibilità di rideterminare i ricavi di riferimento del 2023 una volta concluso l'*iter* di riclassificazione, eventualmente in sede di conguaglio dei valori patrimoniali di preconsuntivo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- disporre le seguenti modifiche alla RTTG:
 - a) modificare la definizione di "RTDG" di cui alla lettera cc) del comma 1.1 della RTTG, al fine di richiamare la deliberazione 570/2019/R/GAS;
 - b) modificare la definizione di "TIT" di cui alla lettera jj) del comma 1.1 della RTTG, al fine di richiamare la deliberazione 568/2019/R/EEL;
 - c) al comma 8.3 della RTTG, specificare che gli scostamenti degli autoconsumi dell'anno precedente di cui al comma 8.1, lettera b), siano valorizzati sulla base del prezzo utilizzato ai fini della valorizzazione tariffaria del medesimo anno;
 - d) specificare, al comma 17.1, che il parametro Q^{COM} fa riferimento ai quantitativi di gas naturale allocati agli utenti;
 - e) all'articolo 30, è aggiunto un comma che specifichi che la franchigia di cui al comma 30.1 non è applicata, a decorrere dal fattore correttivo dei ricavi di *commodity* 2022, con riferimento alla quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al GNC (RT_{APG}) di cui al comma 3.1, lettera e);
- approvare, anche tenuto conto delle modifiche alla RTTG disposte con il presente provvedimento, le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2023 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l.,

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., che risultano conformi ai criteri di cui alla RTTG;

- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.A., i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2023;
- rideterminare i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2022 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo del 2021 e del WACC per il 2022 di cui al TIWACC 2022-2027, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2022}^{CONS} e ΔRM_{2022}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto ai sensi del comma 33.1, lettera i), della RTTG;
- disporre che le imprese compensino con la Cassa un ammontare complessivo pari a 55,7 milioni di euro per la copertura del fattore correttivo dei ricavi di capacità $FC_{2021}^{T,CAP}$, del conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato $C^{2021,GNC}$, e per la compensazione straordinaria del mancato gettito derivante dalla mancata fatturazione del corrispettivo variabile CV_U agli scostamenti tra quantitativi misurati e quantitativi fatturati;
- determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a zero, tenuto conto della necessità di copertura, nel corso del 2023, dei fattori correttivi, nonché tenuto conto dei ricavi che le imprese di trasporto dovranno restituire al sistema nel 2023 per il solo effetto della rideterminazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2022, pari a circa 107 milioni di euro;
- disporre che, in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023 in via definitiva (contestualmente all'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2024), si tenga conto, oltre che dei dati di consuntivo relativi all'anno 2022, anche dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione per l'anno 2023 in esito all'applicazione del meccanismo di *trigger* di cui all'Articolo 8 del TIWACC 2022-2027

DELIBERA

1. di disporre le seguenti modifiche alla RTTG:
 - a. al comma 1.1, lettera cc), la definizione di RTDG è sostituita dalla seguente definizione: “RTDG è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, approvata con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata”;
 - b. al comma 1.1, lettera jj), le parole “deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL” sono sostituite dalle parole “deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL”;
 - c. al comma 8.3
 - i. dopo le parole “riconosciuti a copertura di autoconsumi, perdite e GNC”, sono aggiunte le seguenti parole: “di cui al comma 8.1, lettera a),”

- ii. alla fine del comma, è aggiunto il seguente capoverso: “Gli scostamenti degli autoconsumi relativi all’anno precedente quello di presentazione della proposta tariffaria di cui al comma 8.1, lettera b), sono valorizzati sulla base del prezzo utilizzato ai fini della valorizzazione tariffaria del medesimo anno.”;
 - d. al comma 17.1, alla definizione del parametro Q^{COM} , dopo le parole “nei punti di riconsegna, nell’anno $t-2$ ” sono aggiunte le seguenti parole: “effettivamente allocati agli utenti del servizio di trasporto”;
 - e. all’articolo 30, è aggiunto il seguente comma:
“30.2 A decorrere dal fattore correttivo dei ricavi di *commodity* 2022, la franchigia di cui al comma 30.1 non è applicata con riferimento alla quota di ricavo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al GNC (RT_{APG}) di cui al comma 3.1, lettera e).”
2. di approvare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 1., lettere c) e d), le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all’articolo 33 della RTTG relative all’anno 2023, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
3. di determinare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 1., lettera d), per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di rideterminare, ai sensi del comma 33.6 della RTTG, i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all’anno 2022 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo del 2021 e del WACC per il 2022 di cui al TIWACC 2022-2027, nonché le relative variazioni di ricavo ΔRT_{2022}^{CONS} e ΔRM_{2022}^{CONS} , come proposti dalle imprese di trasporto;
5. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell’impresa maggiore, delle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
6. di disporre che le imprese compensino con la Cassa un ammontare complessivo pari a 55,7 milioni di euro;
7. di determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a zero;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
9. di pubblicare la presente deliberazione e la RTTG, così come modificata, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini